



Deliberazione FVG/26/2026/PASP

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia

Collegio ex art. 5, comma 3 del d.lgs. 175/2016

composto dai seguenti magistrati

PRESIDENTE	Tiziana Spedicato
CONSIGLIERE:	Antonella Manca (relatore)
PRIMO REFERENDARIO:	Tamara Lollis

Deliberazione del 21 maggio 2026

Controllo ex art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo - Carnia Industrial Park - Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 1, del 24.3.2026, avente ad oggetto "Adesione a Comunità Energetica Part-Energy Società Cooperativa Benefit a r.l.".

Visto l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante *"Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia"*;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante *"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"*;

Visto il d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, l'art. 5 come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021);

Rilevato che l'art. 5, c. 3, del su citato d.lgs. n. 175/2016 ha assegnato alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo riferita alla costituzione di società e/o all'acquisizione di partecipazioni, dirette o indirette, per la verifica della conformità alle previsioni dei commi 1 e 2 del medesimo art. 5 e a quanto stabilito nei successivi articoli 4, 7 e 8 del decreto medesimo con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria, alla convenienza economica e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 che ha fornito indirizzi di orientamento generale con particolare riferimento al riparto della competenza territoriale, alla natura e all'oggetto della nuova funzione di controllo;

Vista la nota del Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo - Carnia Industrial Park, prot. n. 753, del 9.4.2026, assunta al protocollo della Sezione n. 744, del 10.4.2026, con la quale l'Ente ha trasmesso, ai fini del controllo previsto dall'art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 175/2016, la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 1, del 24.3.2026, avente ad oggetto "*Adesione a Comunità Energetica Part-Energy Società Cooperativa Benefit a r.l.*" e l'unita relazione che espone le motivazioni analitiche dell'acquisizione societaria (allegato n. 1/2026);

Vista la richiesta istruttoria della Sezione prot. n. 1051, del 6.5.2026, che ha fatto seguito all'incontro istruttorio tenutosi in data 5.5.2026, convocato con nota prot. n. 891, del 24.4.2026;

Visto il riscontro del Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo - Carnia Industrial Park prot. n. 987, del 14.5.2026, assunto in ingresso al prot. n. 1145, del 15.5.2026;

Esaminata la deliberazione n. 1/2026 unitamente alla complessiva documentazione istruttoria versata in atti;

Visto il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione approvato con deliberazione n. FVG/232/2011/DORG del 25 ottobre 2011;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 13/2026 con la quale è stato affidato l'incarico istruttorio al Consigliere Antonella Manca, quale relatore;

Vista la deliberazione della Sezione n. 4/2026 di approvazione del programma di attività per l'anno 2026;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 5/2026, relativa alla composizione dei Collegi competenti a deliberare, con la quale è stato confermato anche il Collegio competente a deliberare sulle istruttorie effettuate ai sensi dell'art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 175/2016 nella medesima composizione;

Vista l'Ordinanza n. 20/2026 con la quale la Presidente ha convocato l'adunanza del Collegio costituito per il controllo previsto dal terzo comma dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 per il giorno

21 maggio 2026;

Udito il Relatore nella Camera di Consiglio;

Premesso in fatto

Con nota prot. n. 753, del 9.4.2026 (assunta al protocollo della Sezione n. 744, del 10.4.2026), il Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo - Carnia Industrial Park ha trasmesso, ai fini del controllo di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 (di seguito TUSP), la deliberazione n. 1, del 24.3.2026, con la quale l'Assemblea Consortile ha approvato l'adesione alla Società Cooperativa Benefit Comunità Energetica Part-Energy a r.l. mediante l'acquisizione di n. 10 quote sociali del valore di € 25 cadauna, per un totale di € 250. Alla deliberazione è allegata la relazione che espone le motivazioni analitiche dell'acquisizione societaria (allegato n. 1/2026). Nella deliberazione, il Consorzio dichiara che il Revisore, reso edotto dell'operazione, non ha rilievi da evidenziare al proposito.

L'acquisizione della suddetta quota è motivata dalla volontà di associarsi a un soggetto che funga da aggregatore territoriale che attiva e sviluppa comunità energetiche per usufruire dei servizi di gestione amministrativa e tecnica per il monitoraggio dei flussi energetici, per tenere i rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito GSE), nonché di ogni attività finalizzata alla crescita della comunità energetica in ambito locale. L'operazione prevede inoltre l'inserimento nella configurazione della CER degli impianti fotovoltaici che verranno realizzati secondo il progetto del Consorzio.

A tal fine, come rappresentato nella deliberazione in esame, la società cooperativa Part-Energy è stata individuata a seguito di procedura di selezione per l'individuazione di un partner tecnico per la costituzione e gestione tecnico/amministrativa e contabile della CER, la gestione dei rapporti con il GSE per l'accesso al servizio per l'autoconsumo e la gestione delle tariffe incentivanti.

Il Consorzio precisa, al riguardo, che la promozione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è stata programmata nel Piano industriale 2025-2027 e confermata nel Piano industriale 2026-2028, adottato dall'Assemblea Consortile.

All'esito di un primo esame della documentazione trasmessa è emersa l'esigenza di acquisire alcune precisazioni istruttorie con riferimento ai parametri dell'art. 5 del TUSP. Con nota prot. n. 891, del 24.4.2026, è stato convocato un incontro, tenutosi in data 5.5.2026, a seguito del quale è stata formulata una richiesta istruttoria prot. n. 1051, del 6.5.2026, che il Consorzio ha riscontrato con nota prot. n. 987, del 14.5.2026 (assunta al protocollo della Sezione n. 1145, del 15.5.2026), fornendo la documentazione e ulteriori elementi conoscitivi richiesti.

Considerato in diritto

1. Per quanto attiene alla nuova funzione di controllo della magistratura contabile, l'art. 5, c. 3, del TUSP, come novellato dalla l. n. 118/2022, prevede che le amministrazioni pubbliche trasmettano alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della l. n. 287/1990) l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria, diretta o indiretta, affinché la stessa deliberi *"(...) in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa."*

La Corte dei conti, in sede nomofilattica, ha fornito orientamenti generali con particolare riguardo alla natura della nuova funzione di controllo, ai profili della competenza, nonché al contenuto dei parametri della sostenibilità finanziaria e convenienza economica (cfr. del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

Le Sezioni riunite hanno individuato la *ratio* della nuova funzione di controllo nell'esigenza di sottoporre a verifica i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato e ciò *"in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili"* (cfr. del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.). La medesima pronuncia ha, inoltre, qualificato tale nuova funzione come una *"peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti"*.

Sotto il profilo dei tempi e degli esiti l'art. 5 del TUSP dispone che la Corte dei conti deliberi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere e che *"Qualora la Corte non si pronunci entro il termine (...) l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo."*

In caso di parere in tutto o in parte negativo l'amministrazione pubblica interessata, ove intenda procedere egualmente, è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a darne pubblicità nel proprio sito internet istituzionale.

In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare, salvo i casi in cui la costituzione di società o l'acquisto di partecipazioni societarie avvenga in conformità a espresse previsioni di legge, che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione, in particolare, riferita:

- alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali nella declinazione precisata dall'art. 4 del TUSP;
- alle ragioni che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità

finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

- alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Inoltre, la magistratura contabile valuta, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli articoli 7 e 8 del TUSP con particolare riferimento all'organo competente all'adozione degli atti in questione.

Infine, gli enti danno atto della compatibilità dell'operazione con i trattati europei e, segnatamente, con la disciplina in materia di aiuti di Stato.

Nel quadro di un esame di largo spettro il legislatore ha sottolineato, in particolare, i profili della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica dell'operazione quali spazi sui quali deve necessariamente soffermarsi lo scrutinio del giudice contabile volendo, in tal modo, rendere più incisivo e, in definitiva, più efficace e/o effettivo il controllo.

Con riferimento al parametro della sostenibilità finanziaria le Sezioni Riunite hanno precisato che tale concetto *"assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di tipo soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato"* (cfr. del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

Sotto il profilo oggettivo la sostenibilità finanziaria sottende la capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. Al riguardo, viene fatto riferimento alla consolidata giurisprudenza civilistica che riconosce, quale requisito oggettivo alla base della figura dell'imprenditore commerciale, *"l'obiettivo economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo)"* (Cass. civ. Sez. VI, ordinanza. 12 luglio 2016, n. 14250).

Detto requisito deve essere attentamente vagliato dall'amministrazione procedente, anche in chiave prospettica, intesa come idoneità a preservare nel tempo l'equilibrio tra ricavi e costi; elemento che assume rilievo particolarmente pregnante alla luce dei divieti e dei limiti imposti dall'art. 14 del TUSP al sostegno finanziario del socio pubblico a società partecipate in crisi.

In questo senso sulla scorta dei principi mutuati dal campo economico/finanziario le citate Sezioni Riunite evidenziano che l'atto deliberativo di costituzione o acquisizione societaria dovrebbe essere suffragato da un approfondito *business plan* (BP o altro documento equipollente) che ne esponga le ipotesi di sviluppo indicando, in particolare, la natura dei ricavi e la relativa fonte nonché la composizione ed evoluzione dei costi. Il BP può, inoltre, essere opportunamente accompagnato dall'elaborazione di alcuni indicatori di bilancio che restituiscano, in via sintetica, valutazioni sui principali aspetti gestionali (redditività,

liquidità e indebitamento). Secondo il principio della prudenza l'analisi del BP può, altresì, essere integrata con l'individuazione dei rischi principali legati all'iniziativa, in grado di incidere sulle proiezioni finanziarie sviluppate.

Sotto il profilo soggettivo la sostenibilità finanziaria riguarda la situazione specifica dell'amministrazione procedente verificando la copertura delle spese legate all'investimento societario e i profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio, ad esempio quelli di carattere organizzativo per l'esercizio delle ordinarie funzioni di controllo sull'organismo partecipato.

Accanto alla sostenibilità finanziaria, la motivazione analitica dell'atto deliberativo esterna, altresì, le ragioni di convenienza economica connesse alla scelta di ricorrere allo strumento societario dando conto della funzionalità di tale soluzione organizzativa rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia) nonché del corretto impiego delle risorse pubbliche (profilo dell'efficienza ed economicità).

In particolare, nell'assolvimento del rafforzato onere motivazionale, l'amministrazione è tenuta a esplicitare la finalità perseguita mediante l'operazione societaria sotto il profilo della redditività e dei vantaggi risultanti dal confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili.

2. La verifica assegnata al giudice contabile è, quindi, diretta a valutare la completezza, in termini di esaustività dell'istruttoria e degli elementi informativi forniti a supporto, nonché l'adequatezza dell'approfondimento svolto da *"modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata"* e *"con riferimento alla specificità della singola fattispecie sottoposta ad esame"* (cfr. del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

Lo scrutinio della Corte dei conti è, poi, volto *"ad accertare che l'istruttoria dell'Amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione tenendosi conto della qualità del servizio erogato e del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso l'uno o l'altro strumento, mediante un calcolo dettagliato dei costi e benefici di ciascuno di essi."* (cfr. del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

Il sindacato del giudice contabile postula, pertanto, una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle scelte con riferimento ai parametri di sostenibilità e convenienza sulla base di risultanze istruttorie contrassegnate da affidabilità e attendibilità dei dati e delle analisi.

Tale scrutinio, pur pieno e non meramente estrinseco, non si estende all'area del merito e allo spazio di opinabilità e apprezzamento riservato all'amministrazione ma è, comunque, volto a *"verificare la ragionevolezza dei mezzi impiegati in relazione agli obiettivi perseguiti, dal momento che*

anche tale verifica è fondata su valutazioni di legittimità e non di mera opportunità” (cfr. del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

Per quanto concerne gli aspetti procedurali, come evidenziato dalle Sezioni Riunite, l'esercizio della funzione in esame va attuato anche nel rispetto del principio generale del contraddittorio e che *“in considerazione delle conseguenze, dirette o indirette, del pronunciamento della Corte l'interlocuzione con l'amministrazione e/o la richiesta di eventuale integrazione documentale appaiono funzionali ad acquisire i pertinenti elementi valutativi”* ove quelli trasmessi non siano sufficientemente corredati dei dati necessari (cfr. del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

Soggiungono le medesime Sezioni che, a tal fine, la competente Sezione della Corte può chiedere, in sede istruttoria, ulteriori atti e/o delucidazioni individuando i tempi di riscontro che per esigenze di compatibilità con la scadenza imposta dalla norma possono essere di durata breve.

3. La fattispecie ricade nella competenza di questa Sezione ai sensi dell'art. 5, c. 4, del TUSP il quale prevede che per gli atti delle regioni e degli enti locali nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo.

Sul piano soggettivo il TUSP ha come ambito applicativo gli atti di costituzione di organismi societari nonché di acquisizione di partecipazioni societarie, dirette o indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del d.lgs n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (artt. 1, c. 1 e 2, c. 1, lettera a), del TUSP).

Nella fattispecie qui in esame la richiesta di parere è pervenuta dal Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo – Carnia Industrial Park, costituito quale ente pubblico economico in forza delle disposizioni della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), come modificata dalla legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa), che ha attuato il riordino dei Consorzi di sviluppo industriale mediante la loro trasformazione nei Consorzi di sviluppo economico locale disciplinandone l'assetto e le funzioni. In particolare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 62 della suddetta l.r. n. 3/2015 *“I Consorzi di sviluppo economico locale, costituiti in forma di enti pubblici economici, operano sul territorio per l'attuazione delle politiche industriali della Regione e assicurano i servizi per favorire l'attrattività e l'insediamento delle imprese nell'ambito degli agglomerati industriali”*. Può dirsi, quindi, che la richiesta di parere proviene da un ente che rientra tra i soggetti giuridici obbligati all'osservanza di quanto testé richiamato.

Quanto al profilo della competenza all'adozione dell'atto, giova osservare che il legislatore, a

riprova dell'importanza del momento decisorio, ha assegnato tale competenza, per gli enti locali, all'organo direttamente espressivo della collettività amministrata, vale a dire il Consiglio comunale. Per gli enti diversi dagli enti locali il combinato disposto dell'art. 8 e dell'art. 7, c. 1, lett. d), del TUSP, prevede che la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica sia adottata con delibera dell'organo amministrativo dell'ente.

Tale disposizione va coordinata con il riparto di competenze interne dell'Ente che formula la richiesta di parere e, conseguentemente, l'organo effettivamente competente va individuato in aderenza alle disposizioni legislative, regolamentari o statutarie di riferimento (cfr. Sezione regionale di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol – sede di Trento del. n. 58/2025/PASP e Sezioni Riunite in sede di controllo del. n. 26/SSRRCO/PASP/2023).

A tal proposito si rileva che per la su citata legge regionale gli organi del Consorzio sono, oltre al Presidente e al Revisore o al Collegio dei revisori, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea Consortile (art. 68 della l. r. n. 3/2015). Quest'ultima, ai sensi dell'art. 73 della l.r. n. 3/2015 è costituita dai rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al Consorzio, rappresenta l'organo di indirizzo politico del Consorzio medesimo e, in particolare, approva gli atti di partecipazione a società (art. 73, c. 4, lett. e) della l.r. n. 3/2015).

In conformità, lo Statuto Consortile vigente, giusta verbale dell'Assemblea Consortile del 3.4.2018, prevede che all'Assemblea, quale organo di indirizzo politico del Consorzio, spetta *“deliberare in ordine all'assunzione di partecipazioni in società di capitali, enti, consorzi, cooperative, associazioni e fondazioni, con esclusione delle assunzioni di partecipazioni obbligatorie per legge e di quelle in organismi di natura sindacale o rappresentative di interesse collettivo”* (art. 9, c. 2, lett. d) dello Statuto).

Nella fattispecie, il provvedimento all'esame della Sezione è la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 1/2026 risultando, quindi, osservate sul punto le prescrizioni del TUSP.

Inoltre, la società cui il Consorzio intende aderire è costituita in forma di società cooperativa a responsabilità limitata, come tale contemplata tra le tipologie societarie ammesse dall'art. 3 del TUSP. Anche l'operazione societaria in esame, relativa all'acquisto di una partecipazione, ricade nel perimetro del controllo previsto dall'art. 1 del TUSP.

È possibile, quindi, passare all'esame sostanziale dell'atto.

Rispetto dei vincoli tipologici e finalistici

4. Nel declinare il contenuto dell'onere motivazionale, l'art. 5 del TUSP prevede che l'amministrazione motivi analiticamente in ordine al duplice vincolo finalistico al quale l'art. 4 assoggetta l'operazione societaria: quello generale di scopo, di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e quello di attività dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi

commi del medesimo art. 4.

Preliminarmente giova osservare che la direttiva (UE) 2018/2001 in materia di transizione energetica e fonti rinnovabili ha introdotto modelli organizzativi sperimentali e innovativi, territorialmente decentrati, volti a fornire benefici alle comunità locali con una partecipazione aperta e condivisa di più soggetti, pubblici e privati, che insieme formano una comunità di utenti e consumatori di energia rinnovabile (cfr. Sez. regionale di controllo per la regione Veneto del. n. 128/2025/PASP).

La su richiamata disciplina comunitaria promuove, infatti, la costituzione, nelle modalità disciplinate dai singoli ordinamenti nazionali, di comunità di energia rinnovabile quali peculiari figure organizzative basate su una partecipazione aperta e volontaria della collettività locale e aventi la finalità di contribuire al soddisfacimento del bisogno energetico attraverso la produzione e il consumo condiviso e valorizzato dell'energia rinnovabile.

A livello nazionale, le CER sono state disciplinate dall'art. 31 del d.lgs. n. 199/2021 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) laddove prevede, tra l'altro, che:

- *“I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:*

a) l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;

b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere persone fisiche ((, anche nell'ambito del loro condominio)), PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;

d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta e volontaria, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui alla lettera b) che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)”;

- *“l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità (...) mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione”.*

L'art. 32 prevede, poi, che *“I clienti finali organizzati in una delle configurazioni di cui agli articoli 30 e 31:*

- a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;*
- b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;*
- c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b), e che individua univocamente un soggetto, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE”.*

Le disposizioni del d.lgs. n. 210/2021 attuative della direttiva (UE) 2019/944, relativa al mercato interno dell'energia elettrica, confermano che la CER è fondata sulla partecipazione aperta e volontaria di soggetti pubblici e privati, il cui scopo è quello di offrire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità partecipando alla generazione, distribuzione, fornitura, aggregazione e stoccaggio dell'energia, senza perseguire profitti finanziari. Il medesimo decreto legislativo prevede, inoltre, che *“(...) L'aggregazione è la funzione svolta da una persona fisica o giuridica che combina più carichi di clienti o l'energia generata per la vendita, l'acquisto o la vendita all'asta in qualsiasi mercato dell'energia elettrica”.*

Le CER sono, dunque, costituite da una pluralità di soggetti che, in qualità di consumatori e/o produttori, possono unirsi, anche attraverso soggetti aggregatori, per produrre e condividere l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed esercitare in modo istituzionalizzato una serie di attività che spaziano dalla generazione, distribuzione, consumo, vendita e conservazione dell'energia rinnovabile e remunerazione dell'impiego condiviso dell'energia.

Trattasi di configurazioni organizzative necessariamente aperte, volontarie, non discriminatorie e, nel caso di imprese private, con una partecipazione che non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale, dirette alla produzione e allo scambio dell'energia autoprodotta nel rispetto dei requisiti tecnici disciplinati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e dal GSE.

Sul piano normativo interno va, altresì, richiamato l'art. 4, c. 7, del TUSP ai sensi del quale *“Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.”.*

Avuto riguardo allo Statuto della società cooperativa Part-Energy a r.l., le disposizioni relative allo scopo e all'oggetto sociale, come declinate negli articoli 3 e 4, sono aderenti, nel loro nucleo sostanziale, alle finalità della CER.

La suddetta società è, infatti, retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro con lo scopo di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci e non quello di ottenere profitti finanziari. La medesima esercita, inoltre, le attività strumentali alla generazione, distribuzione, trasmissione, consumo, aggregazione e allo stoccaggio dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, nonché provvede allo scambio e alla vendita dell'energia prodotta dalla CER.

L'attuazione della disciplina normativa in materia di transizione energetica e le funzioni innovative delle CER rappresentano certamente un valore aggiunto in termini di diffusione di tali fonti di produzione e di possibilità di scelta per i consumatori, nonché di partecipazione dei cittadini alla sostenibilità energetica (cfr. anche il considerando n. 70 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018).

Tuttavia, sotto un profilo generale, con riferimento alla stretta necessità del modello societario la magistratura contabile ha rilevato che le finalità meritorie, cui le CER sono volte, non possono ritenersi di per sé sufficienti a suffragare le ragioni relative alla adesione automatica e non ponderata al modulo organizzativo societario, in quanto la normativa di settore non ha introdotto deroghe alle disposizioni del TUSP. Le amministrazioni non sono, quindi, esonerate dall'onere motivazionale rafforzato anche in relazione alla stretta necessità della partecipazione societaria per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali (cfr. Sez. regionale di controllo per le Marche, del. n. 120/2024/PASP, Sez. regionale di controllo per la Toscana, del. n. 151/2025/PASP e Sez. di controllo della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Bolzano, n. 59/2025/SCBOLZ/PASP).

Conseguentemente, anche con riferimento alle CER, il ricorso allo strumento societario impone agli enti di motivare la coerenza e la rispondenza di tale modulo organizzativo alle proprie finalità istituzionali, ancorando le specifiche valutazioni a quanto richiesto dall'art. 4 TUSP (vedasi anche Sez. di controllo della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, n. 58/2025/SCBOLZ/PASP).

Il Consorzio nella deliberazione precisa che la promozione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è stata programmata nel Piano industriale 2025-2027 e confermata nel Piano industriale 2026-2028, adottato dall'Assemblea Consortile. Nel Piano industriale 2026-2028, il Consorzio dichiara che *“Il quadro normativo e regolatorio, il quale escludeva che i Consorzi di sviluppo economico locale potessero essere soci o membri di una CER, in quanto considerati Grande Impresa, ai sensi dell'art. 3 c. 4 dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, è stato recentemente aggiornato. Il Consorzio può ora essere socio della CER, potendo essere considerato quale PMI e non più grande impresa, oltre che esercitare poteri di controllo sulla stessa. Infatti, ai soli fini della partecipazione alle CER, si considerano, comunque, PMI le imprese nelle quali il 25% o più del capitale o dei diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente territoriale, oppure, congiuntamente, da più enti*

territoriali. Tra le altre modifiche di interesse intervenute anche l'ampliamento del perimetro soggettivo della misura PNRR che ha esteso il limite applicativo ai comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti".

Il Consorzio, quale promotore dello sviluppo economico locale, ha programmato la creazione di una CER con focus sulle piccole e medie imprese (PMI) insediate nell'ambito territoriale della cabina primaria di competenza (sita in Tolmezzo), che prevede la propria partecipazione sia come produttore di energia (con la messa a disposizione di 5 nuovi impianti fotovoltaici), sia come consumatore.

Ciò premesso, con riferimento al quadro normativo richiamato dall'Ente, si rileva che il Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo non risulta espressamente annoverato - nella sua tipologia riconducibile ai consorzi di sviluppo industriale secondo la definizione nazionale - tra i soggetti che possono fare parte di una Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi del citato art. 31 del d.lgs. n. 199/2021.

A riguardo, con riferimento alla possibile inclusione nel novero delle PMI, soggetti contemplati nel richiamato articolo 31, permane una condizione dubitativa riguardante l'affermazione che il Consorzio in questione possa essere considerato quale PMI *"ai soli fini della partecipazione alle CER"*.

Sotto il profilo della legittimazione all'adesione alla CER è d'obbligo rilevare che il richiamato art. 31 del d.lgs. n. 199/2021 non contempla la categoria degli enti pubblici economici, né quella dei consorzi di sviluppo industriale (o consorzi di sviluppo locale ai sensi della normativa regionale), mentre tale tipologia potrebbe rientrare in quella residuale delle *"le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"*, purché ne richieda l'inserimento.

Con riguardo all'affermazione del Consorzio in merito alla sua natura di PMI partecipata da enti territoriali e ammissibile, in quanto tale, ai sensi della normativa di attuazione del d.lgs. n. 199/2021, il D.M. n. 127/2025, che recita *"Ai soli fini della partecipazione alle CER si considerano, comunque, PMI le imprese nelle quali il 25% o più del capitale o dei diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente territoriale, oppure, congiuntamente, da più enti territoriali"*, occorre tener conto della natura pubblica dell'Ente, avuto altresì riguardo a quanto previsto dalla richiamata legge regionale n. 3/2015 sulle funzioni dei consorzi di sviluppo locale, sulla composizione effettiva del Consorzio in parola, e sulla disciplina degli strumenti di finanziamento ivi prevista, che espressamente richiama, all'articolo 86, l'articolo 56 *"Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali"* del Regolamento Unione Europea del 17/06/2014 n. 651 (REGOLAMENTO (UE) DELLA COMMISSIONE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con

il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato).

Tali circostanze non risultano ostative al perseguimento delle finalità richiamate dalla normativa ambientale attraverso lo strumento societario, poiché è pur sempre possibile – come si è detto – per il Consorzio richiedere all'Istat l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009, giacché si è avuto modo di appurare che al momento in tale elenco sono espressamente annoverati enti di natura analoga.

In ogni caso quanto esposto – che delinea in ogni caso un apparente strabismo del legislatore nazionale che da un lato pare voler dare il massimo impulso possibile alle CER e dall'altro introduce elenchi dettagliati per i soggetti legittimati a parteciparvi in contrasto con i principi di massima apertura e partecipazione più volte affermati dalla legislazione europea – potrà aver rilievo o meno nel caso in esame, per il profilo della sostenibilità finanziaria dell'operazione, qualora il GSE nella fattispecie considerata – in quanto titolato ad un tanto – consideri ammissibile il Consorzio quale aderente alla CER e in quanto tale beneficiario degli incentivi dallo stesso erogati, accedendo all'interpretazione proposta dal medesimo.

Con riferimento al parametro finalistico il Consorzio afferma, nella relazione, che *“L'incentivo aumenta e viene ottimizzato al crescere del numero di partecipanti, portando a beneficiarne sia i produttori che i consumatori. Tra l'altro la Comunità, oltre al previsto beneficio ambientale dovuto alla auspicata compressione del mercato delle energie classiche inquinanti, ed ai benefici economici, produce anche effetti sociali di confronto, di scambio, di partecipazione tra i soci aderenti. Le Comunità Energetiche Rinnovabili costituiscono quindi modelli organizzativi sperimentali ed innovativi che generano benefici alle comunità locali e che contemplano la partecipazione aperta e condivisa di più soggetti, pubblici e privati, che insieme formano una comunità di utenti e consumatori di energia rinnovabile”*.

Il Consorzio *“esercitando il proprio ruolo di promotore dello sviluppo economico locale, è impegnato nella creazione delle condizioni ideali per l'insediamento di nuove imprese e per lo sviluppo competitivo di quelle già insediate, contribuendo alla creazione di un modello di governo del territorio orientato alla sostenibilità e alla transizione energetica, fondato sulla gestione unitaria delle risorse, attraverso l'identificazione e la gestione delle aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA)”*.

Il Consorzio, nella relazione, rappresenta che ha programmato la realizzazione di CER *“in un'ottica di integrazione e sviluppo della cultura della sostenibilità energetica e ambientale, definendo percorsi di sviluppo sostenibile e di decarbonizzazione in funzione delle esigenze del territorio, generando modelli virtuosi di riferimento, attraverso la promozione di interventi di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare, la diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili, lo sviluppo della mobilità sostenibile e dell'economia circolare, nonché la realizzazione di configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile. La promozione di progettualità innovative in tema di energia e sostenibilità, sia per le aziende attualmente insediate che per il territorio circostante, costituisce infatti uno dei fini istituzionali del Consorzio, quale fattore di attrattività per nuovi insediamenti nell'ambito di*

competenza, con l'obiettivo di offrire benefici ambientali, economici e sociali".

Nella deliberazione, l'Ente afferma di avere "un ruolo centrale configurandosi come soggetto facilitatore per il coinvolgimento di produttori e consumatori e come soggetto promotore per la creazione del processo virtuoso di costituzione delle comunità energetiche; la Comunità Energetica Rinnovabile ha un ruolo importante nella sfida energetica e l'aspetto educativo ha una funzione strategica nel miglioramento dell'efficienza energetica come vettore di cambiamento culturale e comportamentale nell'uso individuale e collettivo dell'energia; la costituzione, sul proprio territorio, di una Comunità Energetica Rinnovabile, aggregando diverse utenze, favorisce altresì la costruzione di un sistema a rete, che potrà essere efficacemente utilizzata anche per beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa".

Alla luce di quanto sopra si può, comunque, ritenere in via generale che lo sviluppo di una CER ricada nel quadro delle finalità di servizio pubblico che gli Enti possono istituzionalmente perseguire a favore della collettività locale.

La deliberazione in esame appare congruamente motivata per l'aspetto dell'aderenza al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Tuttavia, il Consorzio non approfondisce l'aspetto della necessità dello strumento societario per le proprie finalità istituzionali ancorché il *favor* verso le politiche di transizione energetica non abbia attenuato lo sforzo motivazionale richiesto dal TUSP. Si osserva, al riguardo, che il modello organizzativo della c.d. "porta aperta" delle CER non richiede la scelta della sola forma giuridica societaria e che le finalità *latu sensu* di tipo promozionale potrebbero essere svolte anche senza il ricorso allo strumento societario.

L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria

5. Per quanto concerne la valutazione della sostenibilità finanziaria si ricorda che la stessa si sostanzia non solo in una generale verifica del complesso equilibrio tra entrate e uscite, ma anche in un esame circa le prospettive future della partecipazione societaria al fine di evitare situazioni di squilibrio da cui potrebbe conseguire la necessità di interventi di sostegno in contrasto con il divieto di soccorso finanziario. Occorre, altresì, valutare l'operazione societaria sotto il profilo della sostenibilità soggettiva al fine di verificare la compatibilità dell'investimento iniziale e dei potenziali successivi trasferimenti con la situazione finanziaria dell'ente socio (ad es. in relazione alla necessità di eventuali accantonamenti o altre fattispecie di onerosità indiretta).

Con riferimento a tale onere motivazionale il provvedimento e l'allegata relazione non riportano approfondita rappresentazione in termini economico finanziari dell'operazione societaria.

La relazione sulle motivazioni analitiche *ex art. 5* del TUSP, infatti, nell'espone le ragioni per le quali l'Ente ha inteso partecipare alla società cooperativa Part-Energy, riferisce che le valutazioni in merito all'analisi economico finanziaria hanno tenuto in maggior considerazione la tipologia societaria e la modesta quota di iscrizione senza addentrarsi nello specifico dell'analisi dei bilanci. Sotto questo aspetto la relazione evidenzia che l'adesione alla cooperativa è libera e volontaria e

che il socio può recedere liberamente (cfr. artt. 5 e 11 dello Statuto societario).

La medesima relazione fornisce, inoltre, in via sintetica e discorsiva, alcune informazioni sul quadro finanziario della società, segnalando che dai bilanci di Part-Energy, società avviata nell'anno 2021, si evince una iniziale difficoltà derivante dal ritardo nell'applicazione della normativa specifica, recentemente adottata. Infatti, essendo finalizzata esclusivamente alla gestione e allo sviluppo delle CER, la società non ha potuto godere delle entrate derivanti dai contributi erogati dal GSE (pari ad una percentuale variabile tra le tipologie dei soci aderenti) e pertanto generando utili solo dal momento dell'applicazione delle misure incentivanti.

Nella deliberazione in esame e nell'allegata relazione l'analisi presentata dal Consorzio non approfondisce il tema della sostenibilità finanziaria oggettiva e non fornisce dati dei bilanci della società partecipanda, né un piano previsionale. In seguito alla richiesta istruttoria della Sezione, l'Ente ha trasmesso i bilanci della società Part-Energy riferiti agli esercizi 2023 e 2024 e il Piano previsionale 2023-2026.

La Sezione, dal raffronto tra il Piano previsionale 2023-2026 della società Part-Energy e l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2024, osserva che emergono risultanze discordanti sulle diverse voci contabili, ancorché da traslarsi temporalmente per le riferite difficoltà.

In particolare, per quanto concerne il bilancio dell'esercizio 2024, da ultimo approvato, emerge che esso si è chiuso con un utile di € 3.662, mentre l'esercizio 2023 presentava una perdita di € 3.166. Nello stato patrimoniale migliora il valore dell'attivo (costituito essenzialmente da crediti e immobilizzazioni) pari a € 247.201 (€ 14.708 nel 2023) e nel conto economico si registra un valore della produzione per complessivi € 206.245 (€ 14.343 nel 2023), composto per la quasi totalità da ricavi delle vendite e delle prestazioni. Il patrimonio netto aumenta attestandosi a € 25.436 (€ 3.925 nel 2023), con il capitale incrementato da € 9.900 nel 2023 a € 24.250 nel 2024.

I dati economico-finanziari dell'ultimo bilancio restituiscono un quadro che, seppur in miglioramento, si discosta, però, da quello previsionale indicato nel *business plan*, peraltro riferito ad un arco temporale pressoché in via di definizione (2023-2026) anche tenendo conto dell'evidenziato ritardo normativo.

Relativamente alla sostenibilità finanziaria soggettiva, il Consorzio nella relazione accompagnatoria espone che l'unico costo diretto a carico dell'Ente è rappresentato dal versamento *una tantum* delle quote associative per totali € 250. L'Ente nella deliberazione non espone gli elementi (studio di fattibilità, piano di sviluppo della CER) che sono stati considerati nell'analisi svolta e che possano consentire di meglio comprendere la relazione tra il numero di quote che il Consorzio si appresta a sottoscrivere rispetto al numero dei POD. Nella relazione (allegato n. 1/2026), infatti, viene dichiarato che *“in questa fase con n. 33 utenze, il costo/uscita ammonta in complessivi € 175,00, eventualmente elevabile fino ad un massimo di € 250,00 (max n. 10*

quote) nel caso di inserimento di ulteriori utenze”.

Al riguardo non viene chiarita la motivazione dell'acquisto di n. 10 quote per € 250,00, superiore alla spesa di € 175,00, in contrapposizione a quanto dichiarato nell'allegata relazione.

In seguito alla richiesta istruttoria della Sezione, il Consorzio ha fornito delucidazioni in ordine alla quantificazione delle quote che intende acquistare: oltre a n. 33 POD (facenti parte del fabbisogno già esistente), che comporterebbero l'acquisto di n. 7 quote sociali per € 175,00, l'Ente programma la futura attivazione di ulteriori n. 13 POD per nuove infrastrutture/impianti previste nel piano triennale 2026-2028, andando a costituire il fabbisogno emergente dagli investimenti programmati e motivando l'acquisto di ulteriori n. 3 quote, per un totale di n. 10 quote complessive, e una spesa complessiva di € 250,00.

Il Consorzio in tale sede specifica che la quota stimata di incentivazione annua conseguibile dalla partecipazione societaria, come potenziali benefici economici, ammonta annualmente a € 28.294 come produttore ed € 38.245 come consumatore, di cui € 8.084 destinati a consumatori impresa e € 30.161 destinati al Fondo di utilità sociale. Si rileva che il ruolo del Consorzio come produttore nella CER (e il conseguente maturare degli incentivi come produttore per € 28.294) verrebbe acquisito in seguito alla realizzazione degli impianti di produzione associati a n. 5 POD.

La quota percentuale del 25% dell'incentivo erogato dal GSE rappresenta un costo indiretto ed è il corrispettivo dovuto alla società partecipanda per il servizio erogato. Nella relazione allegata alla deliberazione, il Consorzio quantifica questa quota, spettante alla società, in € 14.301 annui. Dalla documentazione fornita a seguito della richiesta istruttoria della Sezione, invece, l'Ente presenta ulteriori dati e analisi e specifica che il costo stimato iniziale per l'attività della società partecipanda sarebbe di € 21.187, che si ridurrebbe nel corso degli anni e si attesterebbe in € 14.301 quale costo medio stimato annuale, con una riduzione graduale dal 25% al 16% della quota dell'incentivo erogato dal GSE destinato alla società. Il Consorzio espone che l'obiettivo di Part-Energy è diminuire la percentuale del 25%, in via graduale annualmente, fino a raggiungere circa il 16%, con l'obiettivo di destinare la differenza ai consumatori non impresa o al Fondo di utilità sociale.

L'Ente riferisce che la quota dell'incentivo riservata al Fondo di utilità sociale (€ 30.161 annui) è destinata a soggetti che non sono imprese e/o utilizzata per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di produzione per la condivisione. Il Consorzio rappresenta che la destinazione dei fondi è espressa dal comitato promotore di cui l'Ente farà parte.

Si rileva che, nello scenario in cui il Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo non vedesse concretizzati i requisiti per entrare a far parte di una Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi del citato art. 31 del d.lgs. n. 199/2021, decadrebbero i potenziali benefici economici attesi, come sopra illustrati e stimati in modo diverso nella deliberazione e nella documentazione fornita

in corso d'istruttoria.

La Sezione, preso atto di quanto sopra esposto, rileva che le considerazioni esposte dal Consorzio nella deliberazione in esame non appaiono sufficienti, adeguate e idonee, recano una quantificazione quantomeno imprecisa nel breve periodo alla luce degli elementi esposti a chiarimento dal medesimo Ente e pertanto non costituiscono un apparato motivazionale aderente al parametro della sostenibilità finanziaria, come declinato nella più volte citata deliberazione delle Sezioni Riunite n. 16/2022/QMIG.

L'onere di motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità

8. Come già precisato, l'atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria va analiticamente motivato anche in relazione alla convenienza economica dell'operazione e alla compatibilità della stessa con i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Con riferimento a tali parametri il Consorzio, nella propria scelta di procedere alla selezione per l'individuazione esterna del partner tecnico, espone di aver tenuto conto che la forma operativa diretta in proprio, che dovrebbe essere esercitata dagli uffici, risulterebbe molto consistente ed incompatibile con l'attività generale, necessitando di competenze di settore specialistiche con una elevata attività procedurale, amministrativa e tecnica. Tuttavia, nella deliberazione e nell'allegata relazione, non fornisce un'analisi approfondita sul rapporto costi/benefici dell'eventuale gestione diretta.

In seguito alla richiesta istruttoria della Sezione, l'Ente approfondisce il costo stimato per l'eventuale gestione diretta del progetto, quantificando in € 81.000 il costo iniziale all'avvio del progetto (per formazione del personale ed assunzione, attività di gestione della CER e dei rapporti con il GSE, consulenza giuridica, spese notarili di costituzione del soggetto giuridico e acquisto software dedicato), che si ridurrebbe successivamente in € 51.000 di costo stimato annuale.

Si rileva che né nella deliberazione in esame né nella documentazione fornita a seguito della richiesta istruttoria l'Ente prende in considerazione i profili di onerosità indiretta scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio, con riferimento a quelli di carattere organizzativo per l'esercizio delle ordinarie funzioni di controllo sull'organismo partecipato.

Nella propria analisi, il Consorzio riferisce che la cooperativa a mutualità prevalente è la forma giuridica più indicata per la CER, nella sua qualità di soggetto giuridico non orientato al mero profitto ma all'erogazione di benefici ambientali, economici e sociali per la comunità.

Alla luce di quanto sopra il Consorzio espone di aver previsto di affidare l'incarico di partner tecnico alla società partecipanda a seguito di procedura di gara.

Il Consorzio evidenzia, inoltre, che l'acquisto di ogni quota societaria permette l'associazione fino ad un massimo di n. 5 utenze intestate allo stesso socio. Per tale motivo, il Consorzio intende acquistare n. 10 quote, quantificate in relazione al numero di POD, come chiarito nelle integrazioni fornite dall'Ente in seguito alla richiesta istruttoria della Sezione.

Nella deliberazione in esame viene, inoltre, menzionata l'esistenza di un'altra Comunità Energetica Rinnovabile presente nel territorio, denominata "CER Valli della Carnia". Tuttavia, il Consorzio non fornisce, nella deliberazione stessa o nell'allegata relazione, elementi di confronto e documentazione atta a ricostruire la valutazione differenziale dell'Ente per il rapporto costi/benefici che deriverebbero dalla partecipazione alla CER esistente rispetto alla costituzione della "CER PMI Carnia".

In riscontro alla richiesta istruttoria della Sezione, il Consorzio espone elementi integrativi per i quali la soluzione dell'adesione a Part-Energy è stata preferita rispetto alla CER esistente, non sottoposti alla deliberazione dell'Assemblea. L'Ente fornisce, nello specifico, un quadro delle caratteristiche della CER "Valli della Carnia" (costituita come fondazione) comprendente sia la valutazione differenziale sugli aspetti gestionali sia sui costi che il Consorzio dovrebbe sostenere nell'eventualità in cui venga scelta l'alternativa della CER esistente.

La Sezione rileva che un adeguato onere motivazionale avrebbe dovuto essere assolto in sede assembleare anche per questo aspetto.

Al riguardo, inoltre, la Sezione, pur rilevando che il proprio perimetro di controllo è definito dall'art. 5 del TUSP e che esula da tale ambito la valutazione sulle procedure amministrative antecedenti e/o connesse (cfr. Sez. controllo per la Toscana del. n. 77/2023/PASP), ritiene, tuttavia, di osservare che, nella fattispecie, la partecipazione è funzionale, come emerge dall'esame della documentazione istruttoria versata in atti, alla possibilità di avvalersi dell'attività di Part-Energy con riferimento alle procedure amministrative/tecniche connesse all'erogazione delle incentivazioni. Come specificato dall'Ente, infatti, la quota del 25% dell'incentivo erogato dal GSE costituisce il corrispettivo dovuto al soggetto aggregatore per il servizio fornito. Si richiama, quindi, l'attenzione dell'Ente sul fatto che la rispondenza dell'operazione societaria ai parametri di sostenibilità e convenienza richiesti dal TUSP non fa venir meno l'osservanza delle norme in materia di esternalizzazione dei servizi.

Si ricorda che, anche secondo la citata pronuncia delle Sezioni Riunite, del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, in riferimento alla convenienza economica, lo scrutinio dell'atto deliberativo è teso ad accertare che l'Ente abbia confrontato i previsti risultati economici derivanti dalle possibili forme di gestione, compresa la completa esternalizzazione del servizio, la quale, in questo caso, non è stata approfondita dal Consorzio.

Si osserva, infine, che il Consorzio dichiara nella relazione accompagnatoria che *"potrà richiedere*

annualmente un resoconto economico finanziario specifico con i dettagli relativi alla CER, potrà esercitare il diritto di controllo in qualità di socio sulla società e avrà la possibilità di visionare gli atti contabili in qualsiasi momento, anche prima della pubblicazione dei bilanci", mentre invece l'Ente è tenuto doverosamente, e non eventualmente, ai sensi del TUSP, ad effettuare un rigoroso controllo sull'attività della società.

Per quanto sopra evidenziato, sotto tale profilo si rinviene che l'atto sottoposto a controllo non evidenzia tutti i profili di congruità della scelta sul piano della convenienza e dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, poiché adeguati elementi, quali alcuni di quelli forniti in seguito alla richiesta istruttoria della Sezione, avrebbero dovuto essere posti ed esposti in modo organico a corredo del contenuto motivazionale espresso nella deliberazione in esame.

In conclusione, all'esito della complessiva disamina della documentazione e delle risultanze istruttorie, pur prendendo atto dello sforzo del Consorzio nell'illustrare le ragioni della scelta, nella deliberazione in esame l'apparato motivazionale richiesto dal legislatore, per tutti gli aspetti sopra evidenziati, non è compiutamente assolto con riferimento alla sostenibilità finanziaria oggettiva, non adeguatamente suffragata in termini prospettici, nonché con riferimento alla sostenibilità finanziaria soggettiva, in quanto carentemente assolto l'onere motivazionale. Tale aspetto incide conseguentemente anche sulla congruenza complessiva delle valutazioni in termini di convenienza economica dell'operazione societaria.

Compatibilità dell'operazione con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e dichiarazione in merito a partecipazioni societarie

9. Il Consorzio non approfondisce nell'atto in esame l'aspetto della compatibilità dell'operazione societaria con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, mentre nelle premesse alla deliberazione richiama diffusamente la normativa comunitaria che ha introdotto la disciplina delle CER e quella nazionale di recepimento.

Si rileva, inoltre, che nella deliberazione il Consorzio non dichiara di non detenere partecipazioni in altre società che svolgono attività simili alla società partecipanda.

Nella nota di risposta alla richiesta istruttoria della Sezione il Presidente dell'Ente dichiara che il Consorzio non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività simili alla società partecipanda e dichiara, altresì, la compatibilità dell'intervento con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese ai sensi dell'art. 5, comma 2, del TUSP. Tali elementi avrebbero dovuto essere contenuti nell'atto sottoposto alla deliberazione dell'Assemblea consortile ai sensi dell'articolo 5 del TUSP.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia, valutata la complessiva documentazione istruttoria, rende parere nei termini e con le osservazioni illustrati in parte motiva sulla deliberazione n. 1, del 24.3.2026, dell'Assemblea Consortile del Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo - Carnia Industrial Park, avente ad oggetto la partecipazione nella Società Cooperativa Benefit Comunità energetica Part-Energy a r.l..

ORDINA

alla Segreteria, ai sensi dell'art. 5, c. 4, del d.lgs. n. 175/2016, di trasmettere la presente deliberazione, entro cinque giorni dal deposito, al Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo - Carnia Industrial Park e di curare, altresì, gli adempimenti necessari per la pubblicazione della presente deliberazione sul sito *web* istituzionale della Corte dei conti e gli adempimenti relativi alla pubblicazione sull'apposito spazio dedicato del sito *web* regionale.

ORDINA

al Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo - Carnia Industrial Park, ai sensi dell'art. 5, c. 4, del d.lgs. n. 175/2016, di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale.

Così deciso, in Trieste, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2026.

Il Relatore

F.to Antonella Manca

Il Presidente

F.to Tiziana Spedicato

Depositata in segreteria in data 22 maggio 2026

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

F.to Andrea Gabrielli